



unione nazionale
camere minorili

L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

CONSIDERATO

- che il disegno di legge *“Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”* (DDL 1880), mediante il quale si intende attuare *il principio della ragionevole durata dei processi*, presenta evidenti *lacune* sia in relazione alla posizione dell’*imputato minorenne* che con riferimento ai *reati in danno di minori*;

IMPUTATO MINORENNE

RITENUTO

- che il provvedimento in questione omette il contemperamento con le disposizioni contenute nel D.P.R. n°448/1988 che disciplinano il processo penale a carico di imputati minorenni;

- che il processo penale minorile, a differenza di quello degli adulti, prevede espressamente, oltre alla acquisizione della prova del fatto-reato, il compimento e l'acquisizione degli *accertamenti sulla personalità del minore*;

- che il legislatore trascura - ancora una volta - *la ratio* del processo penale minorile, fortemente condizionato dalla *indagine sulla personalità* e dalle *finalità educative*, e strutturato in maniera tale da “favorire” e “anticipare” *la definizione* nella fase dell'*udienza preliminare* attraverso meccanismi e sbocchi processuali del tutto diversi da quelli previsti per gli adulti;

- che il processo penale minorile presuppone ed auspica *la presenza necessaria del minore*, tant'è che *il giudice minorile* illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni (ex. art. 1 D.P.R. 448/1988), può disporre anche l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso (ex art. 31 e 33 D.P.R. 448/1988) e, nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase (ex art. 32 D.P.R. 448/1988);
- che *l'istituto dell'accompagnamento coattivo dell'imputato minorenni*, a differenza di quello previsto per gli adulti (art. 490 c.p.p.), è finalizzato alla elaborazione di *progetti educativi* (in primis la messa alla prova) ovvero all'adozione di *provvedimenti civili urgenti* a protezione del minore;
- che il minore imputato è effettivamente *partecipe* della *vicenda processuale* che lo riguarda, al punto tale da essere *responsabilizzato* persino sul contenuto delle *scelte processuali* (cfr. art. 22 L. 1 marzo 2001 n. 63 che, in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 Cost., ha modificato il I comma dell'art. 32 D.P.R. 448/1988, richiedendo *il consenso del minore* alla definizione anticipata del processo);
- che *l'attuale formulazione del DDL 1880* (all'art. 2), nel sancire tempi processuali estremamente ridotti e nel non prevedere la sospensione del processo per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenni, è tale da determinare - di fatto - la *compressione del diritto del minore ad essere presente nei procedimenti penali* che lo riguardano ed a prestare validamente *il consenso alla definizione anticipata* (quale giudice, a fronte del rischio "estinzione", procederebbe all'accompagnamento coattivo o acconsentirebbe ad un rinvio finalizzato ad assicurare la presenza del minore???) ;
- che, in via astratta, il *principio della rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale*, cui si ispira l'intero processo penale minorile, appare *compatibile* con il *principio di "ragionevole durata" del processo* sancito dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- che, tuttavia, al fine di garantire il *contemperamento tra la pretesa punitiva dello Stato e le finalità*

educative appare necessario favorire (giammai ostacolare) *la presenza del minore* all'udienza *preliminare*, snodo principale dell'intero processo penale minorile;

- che, diversamente, si snaturerebbe *la ratio* del processo a carico di imputati minorenni, costringendo *il giudice* a scongiurare il *rischio estinzione* attraverso la celebrazione di processi in cui il minore è quasi sempre assente;

- che, peraltro, la lacuna evidenziata determinerebbe conseguenze assai negative anche e soprattutto per il *minorenne straniero*, attese le maggiori difficoltà legate alla comparizione in udienza dello stesso;

- che la *facoltà del giudice* di disporre la *sospensione del processo* “*per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenne*” (conformemente a quanto stabilito dagli artt. 1, 31 e 33 D.P.R. 448/1988) sarebbe in grado di colmare, almeno in parte, *l'incongruenza normativa* sopra rilevata;

- che l'art. 2 comma II lettera a) del DDL 1880 (*Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole*), nel prevedere che *il corso dei termini è sospeso* “in ogni altro caso in cui *la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge*”, sembrerebbe escludere le ipotesi di *sospensione del processo penale imposte da una particolare disposizione di legge* (ivi compresa la *messa alla prova* di cui all'art. 28 D.P.R. n. 448/1988, istituto “cardine” del processo penale minorile);

- che, pertanto, appare assolutamente *urgente e necessario* un *correttivo* che consenta di includere tra le *ipotesi di sospensione* di cui all'art. 2 del DDL 1880 quella contemplata dall'art. 28 D.P.R. n. 448/1988 (*sospensione del processo e messa alla prova*);

MINORE VITTIMA DI REATO

RITENUTO

- che l'U.N.C.M. ha segnalato da tempo l'inderogabile *esigenza* di prevedere una *regolamentazione normativa* dei molteplici *aspetti* che possano interessare il *minore vittima di reati* non necessariamente o non esclusivamente *a sfondo sessuale*, segnalando la necessità di un *intervento*

normativo, pur nel rispetto dei principi fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa dell'indagato/imputato;

- che il *sistema di tutela del minore vittima di reato* non può non tenere conto dei seguenti *riferimenti normativi comunitari ed internazionali*:

a) Decisione Quadro 2001/220/GAI (datata 15.03.2001) del Consiglio dell'Unione Europea su “*La posizione delle vittime nel processo penale*”, contenente diverse disposizioni sulla posizione dei bambini vittime e/o testimoni nei procedimenti penali, in cui si evidenzia la necessità di un *trattamento specifico delle vittime particolarmente vulnerabili*;

b) Risoluzione 2005/20 adottata dal Consiglio Economico e Sociale dell'ONU il 22.07.2005 contenente le *Linee Guida a favore dei minorenni coinvolti nei reati in qualità di vittime o di testimoni*, con le quali si è inteso evidenziare che i minori vittime e testimoni di reati e di violenze sono *particolarmente vulnerabili* e necessitano di un *supporto* e di una *protezione adeguata* in relazione al trauma subito, alla loro età, al livello di maturità ed agli specifici bisogni del caso, al fine di prevenire ulteriori traumi o l'aggravarsi di quelli già subiti;

c) *Pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea* emessa in data 16.06.2005 (relativa ad una questione pregiudiziale proposta dal G.I.P. di Firenze in relazione ad un procedimento penale a carico di un'insegnante di scuola materna, accusata di maltrattamenti), in base alla quale <<il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare *bambini in età infantile* che, come nella causa principale, sostengano di essere stati *vittime di maltrattamenti*, a rendere la loro deposizione secondo *modalità* che permettano di garantire a tali bambini un *livello di tutela adeguato*, ad esempio al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima >> (c.d. *sentenza Pupino*);

- che, anche alla luce delle indicazioni comunitarie ed internazionali innanzi richiamate, l'*U.N.C.M.* ha più volte richiesto, nelle opportune sedi (vedi audizioni c/o Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza e c/o Commissioni Giustizia), che sia ampliata *la facoltà* di richiedere *l'incidente probatorio* allorquando si debba procedere all'*assunzione della testimonianza di un minore* nei casi in cui *le esigenze* dello stesso *lo rendano necessario od opportuno*, a prescindere dal *titolo di reato*, e ciò al fine di colmare l'ingiustificato “*vuoto*” di *tutela* nei confronti dei *minori vittime di reati* diversi da quelli “*individuati*” dal legislatore come particolarmente gravi;

- che il *trattamento differenziato* a seconda delle *tipologie dei reati* commessi ai danni dei minori appare del tutto *ingiustificato* ed in aperto contrasto con le principali *normative e raccomandazioni internazionali*;

- che l'*Unione Europea*, con la *Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 gennaio 2008* sulla predisposizione di una *strategia dell'U.E. sui diritti dei minori* (2007/2093 (INI)), ha indicato *tra le priorità* da perseguire quella di prevedere una *legislazione comunitaria* che, muovendo dall'affermazione secondo la quale <<*la violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma e in qualsiasi contesto sia essa perpetrata, incluso quello domestico*>>, condannando tutte le forme di violenza contro i minori, inclusa la violenza fisica, psicologica e sessuale, consideri <<*vittime di reato i minori che siano stati testimoni di violenza domestica*>>, con ciò chiarendo che sussiste un'autorevole valutazione, a livello comunitario ed internazionale, circa la necessità che si predisponga nelle legislazioni degli Stati membri una *tutela rafforzata del minore*;

- che l'*art. 2 comma 1 del DDL 1880* di iniziativa governativa prevede che *l'estinzione del processo* non operi per i *reati puniti con pena edittale superiore ai 10 anni di reclusione*;

- che nell'*elenco dei reati* per i quali è *esclusa l'estinzione del processo* (cfr. art. 2 comma V del DDL 1880) non compaiono diverse *tipologie di reati a danno di minori* (mentre, viceversa, compare il nuovo istituto del *reato di stalking* di cui all'art. 612 bis c.p.);

- che, pertanto, *rischieranno in concreto l'estinzione i processi per reati* quali: la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.), la sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.), la sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), la sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574 bis c.p.), l'abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), e ancora: il reato di prostituzione minorile (art. 600 bis commi 2° e 3° c.p.), la detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), la corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.);

- che per la *maggior parte* dei reati ai danni di minori sopra indicati il codice di rito non prevede la possibilità di esperire *incidente probatorio* (come suggerito dalle raccomandazioni internazionali e richiesto dall'U.N.C.M.) il quale, oltre ad evitare la reiterazione di inutili e dannose *audizioni processuali* del minore, garantirebbe la *maggiore celerità dei processi*, scongiurando la prescrizione dei reati;
- che, pertanto, il rischio di *estinzione dei processi* per i reati in danno di minori non ricompresi nell'art. 2 del DDL 1880 risulta assolutamente *concreto ed elevato*;

PROCESSI CIVILI (MINORILI)

OSSERVA

come le *modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89* non tengano in alcuna considerazione la *peculiarità dei processi civili* che coinvolgono i minori. E' di tutta evidenza, infatti, che procedure così delicate che attengono *alle capacità genitoriali* ed alla *protezione del minore* non possano avere *tempi contingentati* in appena *due anni*, posto che spesso risulta *assolutamente necessario* consentire possibili *evoluzioni positive* del *contesto familiare*, pena soluzioni drastiche o frettolose che nulla hanno a che vedere con l'interesse del minore e della sua famiglia.

Se la *ratio del provvedimento* sembrerebbe quella di comprimere la *spesa pubblica* per l'*equo indennizzo* per irragionevole durata del processo, l'*applicazione* delle suddette norme alla *materia minorile* avrà probabilmente l'*effetto esattamente contrario*: un *inutile dispendio di risorse*.

AUSPICA

- che il legislatore ponga rimedio alle *problematiche* sollevate, prestando la dovuta *attenzione* alle legittime *istanze di tutela del minore*, imputato e/o vittima di reato, provenienti dall'*avvocatura minorile*;
- che le *forze politiche* valutino le *forti ricadute* del *disegno di legge 1880* sul versante della *tutela del minore* e considerino la *inderogabile necessità* di modificare

le *disposizioni* in questione *nelle parti* richiamate.

Napoli, 11 dicembre 2009

Avv. Fabrizia BAGNATI
Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Avv. Luca MUGLIA
Vice-Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI